TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maurizio Barbarisi - Presidente

dott. Giuseppe Ciccarelli - Giudice

dott.ssa Giulia Gargiulo - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2340/2018 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:

L.D., C.F. (...) , nata a C. il (...), residente in M. T. (P.), via M. n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. …ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in…(PT), viale…, giusta procura in atti

RICORRENTE

e

A.L.T., C.F. (...) , nato a C. il (...), residente a G.N. (M.), via C.S.M. s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. …ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in …via…, giusta procura in atti

RESISTENTE

Con l'intervento del P.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I) Con ricorso depositato in data 17 luglio 2018, la sig.ra L.D. ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al coniuge, sig. A.L.T., con il quale ha contratto matrimonio in C. M. (M.) il (...), esponendo che dall'unione sono nati i figli D. (il (...)) e M. (il (...)) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa

dell'allontanamento del marito dalla casa familiare che avrebbe trasferito la propria residenza in Sicilia sin dall'anno 2010 e che avrebbe "definitivamente abbandonato il domicilio familiare" dal 7 novembre 2016.

Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di contribuire al proprio mantenimento corrispondendo una somma mensile dell'importo di Euro 500 e la condanna del sig. T. alla restituzione della somma di Euro 40.911,89 oltre interessi legali.

Il giudice della fase presidenziale, sentita la sola ricorrente stante la mancata comparizione del convenuto, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti; ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.

Con memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., depositata in data 19 maggio 2019, la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni nei seguenti termini: "pronunciare sentenza di separazione dei coniugi, con addebito al T.A.L., con ogni conseguenza di legge, disponendo l'assegnazione della casa familiare di M., via M. 31 alla ricorrente, condannandolo altresì all'immediata restituzione alla ricorrente della somma di Euro 40.911,89 oggetto di indebita appropriazione per le causali di cui in premessa, nonché al pagamento di Euro 250,00 mensili per mantenimento ed Euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio M., oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale secondo indici istat, con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio".

All'udienza del 2 dicembre 2019, è stata dichiarata la contumacia del sig. A.L.T..

Nel corso del giudizio sono state eseguite indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria a carico del convenuto.

Con comparsa depositata in data 3 luglio 2020, si è costituito in giudizio il sig. A.L.T. eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale e l'inammissibilità della domanda di restituzione proposta dalla ricorrente; nel merito, il resistente ha contestato la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, istando per il loro rigetto. Il resistente ha chiesto altresì la condanna della ricorrente al pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.

Con ordinanza del 13 luglio 2020, il giudice istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: "a) Pronuncia della separazione dei coniugi; b) Rinuncia alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente; c) Assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente; d) determinazione nella misura di Euro 200 dell'assegno dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese di agosto 2018 (data della domanda); e) determinazione nella misura di Euro 250 dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio M. oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di agosto 2018 (data della domanda); f) spese compensate".

All'udienza del 22 ottobre 2020, entrambe le parti hanno dichiarato di non aderire alla proposta formulata dal giudice istruttore.

All'udienza del 4 novembre 2021, il giudice istruttore ha sentito il figlio delle parti, M.T..

All'udienza del 27 gennaio 2021, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

II) L'eccezione di inesistenza delle notificazioni del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale sono infondate e devono essere rigettate.

Come già rilevato dal giudice istruttore con ordinanza del 13 luglio 2020, parte ricorrente ha dato prova di aver tentato di notificare l'atto introduttivo del presente procedimento nel luogo di residenza del convenuto (cfr. doc. nn. 12-13 fasc. ricorrente) ma, come risulta dalla dicitura apposta dal funzionario addetto alla notificazione sulla busta restituita al mittente, il nominativo del destinatario è risultato "sconosciuto" all'indirizzo di G.N. (M.), via C.S.M. s.n.c. (cfr. doc. n. 14 fasc. ricorrente).

Tanto il ricorso introduttivo con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale quanto l'ordinanza presidenziale sono quindi stati notificati ritualmente al domicilio del convenuto che, come accertato altresì dalla polizia tributaria, si trova in G. N. (M.), via B. n. 34.

III) La domanda di separazione deve essere accolta.

L'esame degli atti e il comportamento delle parti evidenzia chi aramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ormai cessata da tempo, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.

IV) La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata. Nel costituirsi in giudizio parte resistente ha analiticamente contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e costei non ha fornito alcuna prova delle circostanze addotte a fondamento della domanda proposta.

Come affermato dalla stessa ricorrente, dopo il trasferimento della residenza del resistente in S., l'unione coniugale si è protratta per altri sei anni. Tale circostanza induce a ritenere che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel 2010 non sia stata la causa determinante la crisi coniugale.

Non vi è prova che il marito abbia distratto somme di cui era titolare anche la moglie, né vi è prova che la convivenza more uxorio intrapresa dal sig. T. sia causa del venire meno dell'affectio coniugalis (circostanza, questa, mai espressamente dedotta dalla ricorrente).

V) Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di condanna del resistente al pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne M.

(formalizzata all'udienza di precisazione delle conclusioni) e alla domanda di restituzione (non espressamente riproposta nelle conclusioni sin dal deposito dell a nota di trattazione scritta per l'udienza del 19 ottobre 2020).

VI) Deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare.

Com'è noto, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economica.

Nel caso di specie, come affermato dalla stessa ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, "il figlio delle parti M. non abita più con la madre e si è trasferito altrove dal 1 gennaio 2022" (cfr. verbale d'udienza del 27 gennaio 2022). Non sussistono, quindi, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.

VII) Ai fini della decisione sulla domanda di condanna del convenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, occorre procedere ad un'adeguata ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti.

Dagli atti di causa risulta che la ricorrente vive nell'immobile, di cui è comproprietaria insieme al marito, attualmente sottoposto a pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale.

La ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa dipendente percependo un reddito mensile netto di circa 1.400 Euro tenuto conto del pignoramento del quinto dello stipendio subito a causa del mancato pagamento delle spese condominiali del proprio appartamento (cfr. busta paga mese di giugno 2020, doc. n. 15 fasc. ricorrente).

Non può invece essere presa in considerazione, ai fini della decisione, l'ulteriore atto di pignoramento prodotto dalla ricorrente con la comparsa conclusionale giacché, come è noto, la situazione di fatto, su cui si fonda la decisione, si cristallizza al momento dell'udienza di precisazione delle conclusioni; d'altra parte, va osservato che la resistente non ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo, né ha modificato le proprie domande. Il Collegio ritiene quindi di potersi pronunciare senza che sia necessario rimettere la causa in istruttoria.

La ricorrente ha inoltre documentato di essere invalida al 67% (cfr. verbale accertamento dell'invalidità civile, doc. n. 9 fasc. ricorrente).

Secondo quanto allegato dal resistente e non tempestivamente contestato dalla ricorrente, la sig.ra D. è titolare: della quota del 51% della società C. S.r.l., della quota del 49% della società S. S.r.l. di cui

è anche amministratore e della quota del 49% della società C.S.A.S. S.r.l. (è solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. che la ricorrente ha tardivamente allegato che tali società sono inattive).

Va infine osservato che la ricorrente non ha contestato di essere stata chiamata all'eredità della defunta madre limitandosi ad allegare, peraltro tardivamente, e non provare di essere stata pretermessa, senza fornire alcuna valida giustificazione della dichiarata volontà di non impugnare le disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima (cfr. memoria di replica ex art. 190 c.p.c. parte ricorrente).

Quanto alle condizioni economico reddituali del sig. L.A.T., l'espletate indagini di polizia tributaria hanno consentito di accertare quanto segue: il resistente è rappresentante legale di numerose società e, in particolare, è socio unico al 100% della società F. S.r.l.s.; nell'ultimo quinquennio non ha presentato dichiarazioni dei redditi ma ha percepito nell'anno di imposta 2015 un reddito erogato dall'INPS di Euro 9.830,64, nell'anno di imposta 2016 redditi dalla C.S.A.S. S.r.l. per Euro 2.276,13 e un reddito erogato dall'INPS di Euro 10.301,97, nell'anno di imposta 2017 erogato dall'INPS di Euro 4.343,35; è intestatario di un'autovettura Fiat Panda dal 2011 e di un Motociclo Honda dal 2017; è proprietario, al 50% con la ricorrente, dell'immobile adibito a casa coniugale; non è titolare di risparmi ma, al contrario, ha maturato debiti nei confronti di istituti di credito (cfr. sez. n. 6 relazione della Guardia di Finanza).

Il resistente convive con la sig.ra C.G., socia al 99% della P.C. S.r.l.s. (cfr. seguito di indagini della Guardia di Finanza del 15 giugno 2022).

A tal proposito, occorre rilevare che, dalle indagine di polizia tributaria effettuate, sul conto corrente intestato alla F. S.r.l.s. risulta l'accredito di pagamenti a mezzo bancomat con dicitura "PAUSA CAFFE' ME". Va poi considerato che, nell'esecuzione della delega ricevuta da questa autorità giudiziaria, la Polizia tributaria ha rinvenuto nei locali della società P.C. S.r.l.s. il sig. T.; costui, lungi dal dichiarare di convivere more uxorio con la titolare del locale (presente, anche lei, al momento dell'accesso dei militari) ha giustificato la propria presenza in ragione della "necessità di occuparsi della pulizia di una macchina del caffè" (cfr. seguito indagini del 15 giugno 2020).

Tali circostanze e, in particolare, l'atteggiamento reticente del sig. T. induce il Collegio a ritenere che il resistente provveda al proprio mantenim ento impiegando i redditi prodotti dalla società di cui la convivente è socia al 99% che, come risulta dalle indagini espletate, svolge attività di bar e ristorazione sotto l'insegna P.C..

La conclusione trova riscontro probatorio nel messaggio whatsapp inviato dal resistente alla ricorrente in data 9 luglio 2018 (doc. n. 11 fasc. ricorrente), la cui paternità e data di invio non sono stati contestati dal resistente, in cui si legge "io ieri ho incassato 770 Euro, ciò significa che io in tre giorni guadagno quanto tu in un mese" e al quale è allegato il rapporto fiscale della giornata dell'attività di ristorazione gestito all'epoca dal sig. T., in qualità di rappresentante legale della F. S.r.l.s., nel punto vendita sito in G.N., via N., oggi sede della P.C. S.r.l.s. (cfr. seguito indagini del 15 giugno 2020).

Occorre rilevare che, nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo "la dichiarazione personale dei redditi", ma anche "ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune", il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che disciplinano in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del "contegno" del singolo coniuge nel procedimento separativo. Tale comportamento processuale deve essere valutato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non consentendo al Collegio di determinare con la dovuta esattezza quale sia la proporzione tra le condizioni economiche complessive delle parti (Tribunale Roma, sez. I, 15 luglio 2016; Tribunale Roma, sez. I, 19 maggio 2017).

Così ricostruita in via presuntiva la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, anche tenuto conto dell'atteggiamento reticente e non collaborativo del convenuto, va però rilevato che parte ricorrente non ha assolto l'onere di provare la sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento.

A norma dell'art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sempre che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.

Parte ricorrente nulla ha allegato, né tantomeno provato, in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, di talché non sono stati forniti al Collegio elementi per ritenere che i redditi attualmente percepiti dalla ricorrente non siano sufficienti a mantenere lo stesso tenore di vita che caratterizzava la pregressa fase di convivenza matrimoniale.

VIII) La domanda di condanna della ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del marito deve invece essere dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.

IX) La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegia le, definitivamente pronunciando:

a) pronuncia la separazione personale dei coniugi sig.ri L.D. e A.L.T. coniugi per matrimonio celebrato in C. M. (M.) il 22 aprile 1989;

b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Cerro Maggiore (MI) (atto 2, parte I, dell'anno 1989);

c) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;

d) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;

e) rigetta la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta dalla ricorrente;

f) dichiara inammissibile la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta dal resistente;

g) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.

Conclusione

Così deciso in Pistoia il 24 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022.